



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL RISTORNO AI SOCI COOPERATORI

Art. 1 Natura del ristorno

Il ristorno, ai sensi del primo comma dell'art. 2545 sexies, è quantificato secondo criteri di ripartizione indicati nello Statuto sociale, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici.

L'assemblea, che approva il bilancio delibera su proposta del consiglio d'amministrazione, l'erogazione del ristorno ai/alle soci/e cooperatori/trici, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed ai sensi della vigente normativa.

Il Consiglio d'amministrazione quantifica la quota di utile d'esercizio da destinare a ristorno, valutandola in base alle risultanze del bilancio d'esercizio, dopo aver operato i necessari accantonamenti a fondi di riserva, per garantire una corretta gestione economica e finanziaria degli esercizi a venire. L'avanzo ristornabile deve essere determinato nei limiti della percentuale di prevalenza del costo di lavoro dei soci e delle socie e non può eccedere la quota del 30% dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai/alle soci/e lavoratori/trici. Su tale proposta l'Assemblea è chiamata a deliberare.

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il/la Socio/a Lavoratore/trice, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa. Il/la Socio/a Lavoratore/trice, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci e delle socie, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutte/i lavoratrici/ori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno/a di essi/e. Hanno diritto al ristorno tutti i/le soci/e lavoratori/trici che godano della qualifica di socio alla chiusura dell'anno finanziario che di norma si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ai soci e alle socie, che durante l'anno finanziario abbiano perduto la qualità di socio verrà corrisposto il ristorno (proporzionalmente) sino alla data di cessazione della qualifica di socio.

Art. 2 Criteri di calcolo del ristorno

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 28 dello Statuto sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante alle socie/i di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE – COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS

SEDE LEGALE: PIAZZA VENEZIA, 1 - 34123 TRIESTE • UFFICI AMMINISTRATIVI E RECAPITO CORRISPONDENZA: VIA G. DE PASTROVICH, 1 - 34127 TRIESTE

TEL. 040 577333 - FAX 040 55289 • E-MAIL: info@agricolamontesanpantaleone.it • SITO INTERNET: www.agricolamontesanpantaleone.it

C.F. 80028150326 • P.I. 00528470321 • ISCRIZ. REG. IMPRESE TS N. 6822 • ALBO REG. F.V.G. COOP. SOCIALI N. 4 • REG. COOP. AGRICOLE N. 1776

I ristorni verranno ripartiti tenendo conto dei seguenti parametri, fermo restando che devono sussistere tutte le condizioni di seguito elencate che stanno alla base dei corrispondenti parametri:

- 1/3 in ragione del totale del compenso lordo retribuito al socio lavoratore nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio

- 1/3 in ragione della quantità di ore lavorate nel corso dell'anno cui si riferisce il bilancio

- 1/3 in ragione dell'anzianità lavorativa al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il bilancio

In relazione all'attività svolta dalle/i socie/i lavoratrici/ori con contratto diverso da quello subordinato si precisa che il computo del ristorno sarà eseguito sulla base degli stessi parametri in rapporto alla quantità e qualità del lavoro svolto documentato e stabilito dal contratto sottoscritto.

Art. 3 Modalità di assegnazione del ristorno

L'assemblea su proposta del consiglio d'amministrazione stabilisce la modalità di erogazione del ristorno, tra una delle seguenti forme:

- 1) Corresponsione alle socie ed ai soci a titolo di integrazione della retribuzione;
- 2) Aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato;
- 3) Ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE – COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS

SEDE LEGALE: PIAZZA VENEZIA, 1 - 34123 TRIESTE • UFFICI AMMINISTRATIVI E RECAPITO CORRISPONDENZA: VIA G. DE PASTROVICH, 1 - 34127 TRIESTE

TEL. 040 577333 - FAX 040 55289 • E-MAIL: info@agricolamontesanpantaleone.it • SITO INTERNET: www.agricolamontesanpantaleone.it

C.F. 80028150326 • P.I. 00528470321 • ISCRIZ. REG. IMPRESE TS N. 6822 • ALBO REG. F.V.G. COOP. SOCIALI N. 4 • REG. COOP. AGRICOLE N. 1776